



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA

ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER L'UMBRIA

Perugia, data protocollo

A FoR Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

e. p. c.
Comune di Montone
comune.montone@postacert.umbria.it

Comune di Umbertide
comune.umbertide@postacert.umbria.it

Classifica: 34.43.04

Riferimento ns. prot. n. 7262 del 31/03/2026

Lettera inviata solo tramite E-MAIL. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c. 6 DPR 445/2000 e art. 47 c. 1 e 2 del DLgs. 82/05.

Oggetto: Legge 7 agosto 1990 n° 241, art. 14, comma 2, e D.Lgs. 31 marzo 2013 n° 36, art. 38, comma 3 – CONFERENZA DI SERVIZI decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n° 241/1990 s.m.i., per l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica "FOSMIT – Fondo per lo sviluppo delle montagne (L. 234/2021, art. 1, c. 595) – Misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani – Rischio idraulico – Annualità 2023. Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica del Torrente Carpina nei Comuni di Montone e di Umbertide – CUP E21J24000100001"

Indirizzo: Montone - Umbertide (PG), località "Casale di sotto", "Acquacalda", "Coldasette di sotto" (Montone) e "Petrelle";

Pervenuta il: 30/03/2026;

Richiedente: Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria (AFoR).

Parere di competenza

Con riferimento alla nota acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 7262 del 31/03/2026 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in oggetto,

VISTO l'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTI gli artt. 10, 20, 28 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 41, c. 4 a l'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) nonché il D.P.C.M. del 14 febbraio 2022;

VISTO il DPCM 15 marzo 2024 n. 57 Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2024), regime transitorio di cui all'art. 41, c. 3;

PREMESSO che la Conferenza di Servizi in questione concerne la richiesta dell' Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria (AFoR), che agisce anche come committente ed è responsabile dell'esecuzione dei lavori e della futura gestione degli interventi;

CONSIDERATO gli interventi interessano il Torrente Carpina, un corso d'acqua intercomunale di secondo ordine, affluente in sinistra idrografica del Fiume Tevere. L'asta principale ha una lunghezza di circa 32 km. Nasce a circa 800 m s.l.m. in un'area montuosa (Monte Cucco, Monte delle Trecciole) e confluisce nel Tevere a circa 240 m s.l.m. Presenta un regime tipicamente torrentizio, con pendenze elevate nel tratto montano (3,5%) che si riducono a circa l'1% nei tratti vallivi. Gli interventi sono previsti all'interno dell'alveo del Torrente Carpina, su aree di proprietà demaniale, di cui Comune di Montone:

- Intervento n. 1 (Località "Casale di Sotto"): Fogli n. 30 e 31.
- Interventi n. 2 e 3 (Località "Acquacalda" e "Coldasette di Sotto"): Fogli n. 47, 49, 52 e 53.
- Intervento n. 4 (Località "Petrelle"): Foglio n. 55.

di cui Comune di Umbertide:

- Intervento n. 4 (Località "Petrelle"): Foglio n. 42.



Soprintendenza
Archeologia
Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria

Piazzetta della Sinagoga 2, già via Ulisse Rocchi, 71 – 06123 – PERUGIA – TEL. 07557411 – FAX 0755728221

Sito web: <https://sabapumbria.cultura.gov.it> - PEO: sabap-umb@cultura.gov.it - PEC: sabap-umb@pec.cultura.gov.it

ESAMINATA la documentazione progettuale consultabile al link: <https://cloud.afor.umbria.it/index.php/s/Rev49xr8EGHGgAK>;

VISTO il PRG del Comune di Umbertide e rilevato che l'area di intervento ricade all'interno della Zona D1, Tessuto TPC/MIA, classificata come zona "a mantenimento industriale e artigianale";

VISTO il PRG del Comune di Montone dove l'intervento ricade all'interno di aree a prevalente destinazione agricola e zootecnica.

VERIFICATO che gli interventi ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto interessano un corso d'acqua e le relative sponde;

CONSIDERATO che le aree di intervento ricadono nel "Sistema paesaggistico di pianura e di valle" (Valle del Tevere - Umbertide) del PTCF provinciale. Il contesto è un ambito fluviale antropizzato, con una vocazione prevalentemente agricola e zootecnica nelle aree circostanti.

VERIFICATO che gli interventi previsti dal progetto Essi consistono principalmente in:

- Ripristino e consolidamento di tratti spondali: Realizzazione di scogliere longitudinali in massi lapidei, rinverdite con talee, per la difesa del piede delle sponde erose.
- Ricostruzione e rafforzamento di arginature: Ripristino di porzioni di argini esistenti con materiale terroso compatto, protetto da scogliere rinverdite.
- Sistemazione di opere di protezione esistenti: Riposizionamento di massi ciclopici dissestati o caduti in alveo.
- Miglioramento del deflusso: Risagomatura, regolazione e riprofilatura dell'alveo fluviale tramite la rimozione selettiva di depositi alluvionali e materiale legnoso che ostruisce la corrente.
- Lavorazioni forestali accessorie: Taglio selettivo della vegetazione ripariale che ostacola il deflusso o la realizzazione delle opere.
- Misure di mitigazione paesaggistica: Naturalizzazione delle opere tramite messa a dimora di talee di salice arbustivo e rinverdimento delle superfici con seminazione di essenze prative.

RILEVATO che il territorio è caratterizzato da un elevato rischio idrogeologico e idraulico, e lo stato attuale del corso d'acqua è definito "molto degradato" a causa di fenomeni di erosione, dissesti spondali, rotte arginali, esondazioni e accumuli di materiale detritico e legnoso, aggravati da eventi meteorologici estremi come quello del 15 settembre 2022;

CONSIDERATO che gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e al ripristino della corretta funzionalità idraulica del Torrente Carpina;

VERIFICATO che l'intervento non comporta un'apprezzabile modifica dello stato dei luoghi e che le opere, tenuto conto anche delle successive prescrizioni, sono compatibili con il contesto paesaggistico tutelato;

VISTA la Carta Archeologica dell'Umbria (CAU) e il Geoportale Nazionale dell'Archeologia (GNA);

ESAMINATO il Documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, con le cui valutazioni si concorda e che definisce per i settori di intervento un rischio di rinvenimenti archeologici definito di grado BASSO;

RITENUTO pertanto, in assenza di specifici e rilevati elementi di interesse archeologico, di non dover procedere all'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 ss., art. 25, D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che il progetto non è risultato in contrasto con i vigenti dispositivi di tutela, **questo Ufficio esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica ed archeologica del progettato intervento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

TUTELA PAESAGGISTICA

- I massi per la realizzazione delle scogliere dovranno provenire da cave locali o comunque presentare caratteristiche cromatiche, materiche e litologiche compatibili con il contesto e paesaggistico del Torrente Carpina. In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere specificata la provenienza dei materiali. È vietato l'uso di calcestruzzo o altri materiali cementanti per la messa in opera delle scogliere, che dovranno essere realizzate a secco per garantire la permeabilità e un aspetto naturaliforme.
- Le terre per la ricostruzione delle arginature e le risagomature dovranno essere naturali, prive di materiali estranei e preferibilmente provenienti dagli scavi in loco, al fine di assicurare l'omogeneità cromatica e pedologica con i terreni circostanti.
- Le operazioni di risagomatura dell'alveo e di ricostruzione delle sponde e degli argini dovranno evitare la creazione di profili rigidi e geometrici. Si dovrà tendere a riprodurre andamenti morbidi e sinuosi, in armonia con la morfologia naturale del corso d'acqua, minimizzando l'aspetto artificiale delle opere.
- I movimenti terra dovranno essere limitati a quanto strettamente necessario per la posa delle opere e la funzionalità idraulica, garantendo che non vi siano alterazioni permanenti e significative del profilo paesaggistico delle aree.
- Gli interventi di taglio della vegetazione ripariale dovranno essere rigorosamente selettivi, limitati agli esemplari che costituiscono un reale ostacolo al deflusso o alla sicurezza, o che risultano danneggiati o instabili. Dovrà essere preservata la continuità della fascia boscata e le specie autoctone di pregio. Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti senza sradicamento delle ceppaie per favorire la ricrescita naturale.
- Il progetto prevede il rinverdimento delle scogliere con talee di salice arbustivo (es. Salix purpurea). Tale soluzione, qualificabile come tecnica di ingegneria naturalistica, appare un valido compromesso per mitigare l'impatto visivo delle opere. Tuttavia, si richiama l'attenzione sul divieto di piantare alberi e arbusti a una distanza inferiore a 4 metri dalle sponde, come sancito dall'art. 96, lett. f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523. Il rinverdimento delle scarpate e delle arginature dovrà avvenire tramite seminazione con miscugli di essenze prative autoctone.
- Le aree destinate al cantiere, allo stoccaggio dei materiali e al transito dei mezzi dovranno essere rigorosamente delimitate e, al termine dei



lavori, completamente ripristinate allo stato originario, inclusa la ricostituzione del manto vegetale.

- Si prescrive la redazione di un piano di monitoraggio post-operam, di durata almeno triennale, per verificare l'effettiva integrazione paesaggistica delle opere, l'attecchimento della vegetazione e l'efficacia delle misure di mitigazione. Tale monitoraggio dovrà includere una documentazione fotografica periodica (ante, inter e post-operam) dai medesimi punti di vista, per consentire una valutazione comparativa dell'evoluzione del paesaggio.

TUTELA ARCHEOLOGICA

- Si rammenta che permane l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevede, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza competente, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- In tale eventualità, poiché nessun parere è sostitutivo di quello di questo Ufficio, le modalità di prosecuzione dei lavori dovranno essere concordate con questa Soprintendenza, che, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si riserva il diritto di chiedere un'assistenza continua e di tipo professionale alle attività di movimento terra e ampliamenti di indagine finalizzati alla conoscenza del contesto rinvenuto nonché, se necessario, modifiche o varianti al progetto.

Quanto sopra, fatti salvi i diritti di terzi, delle autorità preposte a vigilare sulla osservanza delle norme urbanistiche, sulla esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato che potrà essere oggetto di verifiche ispettive da parte dell'ente territoriale.

Si evidenzia che, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è l'Arch. Tinuccia Sidoti (tinuccia.sidoti@cultura.gov.it), al quale gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Francesca Valentini
(per validità vedasi Certificato di Firma Digitale su file)

TS/GP/rm

